

CONFERENZA
DEI
RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI LOCALI

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 14
(O.d.G. Seduta del 7 Luglio 2008)

OGGETTO: **PROCEDURE DI AFFIDAMENTO - AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI. PROCEDIMENTO. COMUNICAZIONE. ESAME;**

L'anno duemilaotto addì 14 del mese di luglio, alle ore 10,00, nella sede della Provincia di Cuneo – *Sala Giolitti* – convocata a sensi dell'art. 11 della Convenzione dal Presidente della Conferenza - si è riunita la **Conferenza dei rappresentanti degli Enti Locali dell'Autorità d'Ambito n.4 "Cuneese"**, della quale sono componenti i Signori:

SEDUTA DEL 14/07/2008						
Numero d'ordine	Ente	Nominativo	Qualifica Rappresentante (Delegato)	PRESENTI	ASSENTI	Rappresent. Presente
				n	n	%
	Autorità d'ambito cuneese	COSTA Raffaele	Presidente	1	0	
	Aree Omogenee					
1	Area Omogenea Alba	ROSSETTO Giuseppe	Rappresentante	1	0	5,1343
2	Area Omogenea Bra	SCIMONE Camillo	Rappresentante	0	1	0,0000
3	Area Omogenea Cuneo	LERDA Guido	Delegato	1	0	5,9350
4	Area Omogenea Fossano	ZUCCO Ernesta	Rappresentante	0	1	0,0000
5	Area Omogenea Mondovì	MARINI Giulio	Delegato	1	0	4,6860
6	Area Omogenea Roero	VALSANIA SILVANO	Delegato	1	0	4,9246
7	Area Omogenea Saluzzo	PRAT Enrico	Rappresentante	1	0	3,6588
8	Area Omogenea Savigliano	COMINA ALDO	Rappresentante	0	1	0,0000
	Totale Aree Omogenee			6	3	24,3387
	Comunità Montane					
9	CM Alta Langa	BARBERO Alessandro	Rappresentante	0	1	0,0000
10	CM Alta Valle Tanaro	FERRARIS Giorgio	Rappresentante	1	0	2,8202
11	CM Langa delle Valli Belbo, Bormida e Uzzone	PREGLIASCO Enrico	Rappresentante	0	1	0,0000
12	CM Valli Gesso-Vermentagna	BOCCACCI Ugo	Rappresentante	1	0	3,4966
13	CM Valle Grana	VERARDO Alessandro	Rappresentante	0	1	0,0000
14	CM Valle Maira	ACCHIARDI Livio	Rappresentante	1	0	4,8415
15	CM Valli Mongia-Cevetta-Langa Cebana	ODELLO Andrea	Delegato	1	0	2,0846
16	CM Valli Monregalesi	BLENGINI Pietro	Rappresentante	0	1	0,0000
17	CM Valli Po-Bronda-Infernotto	PEROTTI Aldo	Rappresentante	1	0	4,5114
18	CM Valle Stura di Demonte	QUARANTA Livio	Rappresentante	1	0	4,4148
19	CM Valle Varaita	DOVETTA Silvano	Rappresentante	0	1	0,0000
20	CM della Bisalta	MAURO Gianfranco	Delegato	1	0	2,8187
	Totale Comunità Montane			7	5	24,9879
21	PROVINCIA DI CUNEO	CASTELLENGO Carlo	Presidente F.F.	1	0	25,0000
	TOTALE COMPLESSIVO CONFERENZA DI ATO/4			14	8	74,3265

Presiede il Dr. C. Castellengo, nella Sua veste di Delegato permanente dal Presidente della Provincia di Cuneo, ex delega prot. AATO/4 al n. 886 del 16/05/07.

Partecipa alla seduta il Presidente Avv. Raffaele Costa, il Direttore dell'Autorità d'Ambito e il Segretario Generale della Conferenza.

Accertata la regolarità della seduta, sussistendo i requisiti prescritti dall'articolo 10 della Convenzione:

Il Presidente:

riferisce che l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con delibera n. 16 del 07.05.2008 ha dato avvio al procedimento volto ad accertare l'eventuale inosservanza della normativa per l'affidamento del servizio idrico integrato.

che nell'ambito delle considerazioni di "diritto" ha evidenziato che:

"La Corte Costituzionale, con sentenza 23.11.2007 n. 401 ha sancito che la potestà legislativa in materia di contratti pubblici va riconosciuta, in via generale, in capo allo Stato, ed è svolta nell'obiettivo principale della tutela della concorrenza.

L'attività di vigilanza svolta da questa Autorità, ai sensi dell'art. 6, comma 7 del D.lgs 163/2006 sull'uniformità alle disposizioni legislative in materia delle procedure di scelta del contraente, anche sottosoglia, su tutto il territorio nazionale, risponde all'esigenza di garantire il rispetto della parità di trattamento, di non discriminazione, di proporzionalità e trasparenza.

Tale uniformità costituisce attuazione di regole costituzionali della imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione ed assicura anche l'efficacia e l'efficienza dell'attività amministrativa.

Il contratto tra Autorità d'Ambito e soggetto gestore del servizio idrico integrato (nel seguito S.I.I.) è riconducibile ad una concessione di servizi. L'art. 30 del Codice dei contratti pubblici stabilisce che le disposizioni dello stesso Codice non si applicano alle concessioni di servizi, tranne quanto disposto nello stesso articolo.

Detto articolo dispone che la scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato CE e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale e con predeterminazione dei criteri selettivi.

Specifica, inoltre, che sono fatte salve discipline specifiche che prevedono forme più ampie di tutela della concorrenza.

In tal senso, riferimento normativo specifico per l'individuazione del soggetto gestore è costituito dall'art. 113 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, come sostituito dall'art. 35 della legge finanziaria n. 448/2001 (al quale rimanda l'art. 150 del D.Lgs n. 152/2006).

La norma impone la gara ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi pubblici a rilevanza industriale, pur concedendo per i S.I.I. la possibilità di effettuare l'affidamento diretto per un tempo limitato e a condizione di scegliere mediante gara entro due anni un socio privato.

In particolare, l'attuale testo dell'art. 113, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000 (come sostituito dall'art. 14, comma 1, lettera d), legge n. 326 del 2003), individua (con lettera a,b e c) tre possibili modalità di affidamento del servizio pubblico:

"L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione Europea, con riferimento della titolarità del servizio:



- a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedura ad evidenza pubblica;
- b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche,
- c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano".

Dall'esame delle modalità di affidamento del S.I.I. da parte delle Autorità d'Ambito, si può rilevare un predominante ricorso agli affidamenti a società pubbliche ed, in particolare, attraverso la modalità di affidamento in house.

L'affidamento in house, nell'ottica di perseguire le finalità della Legge Galli di una netta separazione di ruoli tra l'attività di indirizzo e controllo e quella gestionale, dovrebbe essere una procedura di carattere derogatorio, eccezionale e transitorio rispetto all'affidamento a soggetto esterno all'ATO con procedura di evidenza pubblica.

Ove, comunque, per motivate circostanze si proceda all'affidamento in house del servizio idrico integrato, la Circolare del Ministero dell'Ambiente del 6.12.2004, richiama condizioni essenziali e non eludibili per rispettare i principi di diritto comunitario.

La Circolare evidenzia come il rapporto tra l'Amministrazione concedente e la società non sia riconducibile ad un rapporto contrattuale tra due soggetti autonomi e distinti, bensì ad un'ipotesi di delegazione interorganica.

Il modello societario in house "deve configurarsi come un'opportunità residuale per gli enti locali: malgrado la configurazione societaria che tale modello possiede, infatti, esso non rappresenta una reale esternalizzazione della gestione rispetto alla originaria competenza degli enti locali, bensì costituisce un modello organizzativo per migliorare l'efficienza e l'economicità dell'attività di gestione che gli stessi enti locali sono chiamati a svolgere".

Il Ministero dell'Ambiente rappresenta, quindi, la necessità che *"la durata della società in house, precisata nell'affidamento, dovrà essere motivata e obbligatoriamente limitata al tempo necessario per il superamento degli impedimenti all'effettiva messa in concorrenza dei servizi".*

Acclarato il carattere di eccezionalità che dovrebbe avere il ricorso all'affidamento diretto a società possedute dagli stessi enti che costituiscono l'ATO, è dubbia in molti casi, con attenzione ai criteri fissati dall'art. 113, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e dalle pronunce della Corte di giustizia CE, la legittimità del ricorso alla procedura di cui trattasi come soluzione permanente."

che nell'ambito dell'indagine l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per i soggetti sottoposti ad accertamento, verifica:

1. che la composizione del capitale societario del gestore fosse interamente pubblica;
2. con riferimento al controllo analogo l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha verificato:

- l'effettiva presenza in qualità di soci nel soggetto gestori di tutti i Comuni gestiti facenti parte dell'ATO;
- l'inserimento nello statuto della Società di apposite disposizioni configuranti, in capo ai Comuni soci, gli strumenti per effettuare il controllo sull'attività richiesto dalla norma;
- l'inserimento nello stesso statuto di disposizioni volte a disciplinare e limitare la circolazione delle quote societarie.

3. la prevalenza dell'attività societaria in favore degli enti locali proprietari del capitale societario.

che tale verifica applica sostanzialmente principi della Corte di Giustizia europea suffragata da numerose pronunce del Giudice amministrativo;

che fra le Società a totale capitale pubblico sottoposte ad accertamento per l'ATO 4 risultano:

n°	Società	Atto di Affidamento/Riconoscimento	Scadenza
1	Sisi s.r.l.	Delibere di Conferenza n. 2 del 07/08/2006 - n. 4 del 28/12/2006 – n. 28 del 17/12/2007	
2	ACDA SpA	Delibere di Conferenza n. 2 del 07/08/06 - n. 2 del 28/01/2008 – n. 3 del 31/03/08 –	31/12/2017
3	CALSO SpA	Delibere di Conferenza n. 2 del 07/08/06 – n. 2 del 28/01/2008 – n. 3 del 31/03/08	31/12/2017
4	AIGO S.r.l.	Delibera di Conferenza n. 20 del 29/10/07	
5	Infernotto Acqua S.r.l.	Delibera di Conferenza n. 20 del 29/10/07	
6	Comuni riuniti Piana del Varaita s.r.l.	Delibera di Conferenza n. 20 del 29/10/07	
7	Comuni riuniti Valli Cuneesi s.r.l.	Delibera di Conferenza n. 20 del 29/10/07	

che in data 26.06.08 l'Autorità ha richiesto specificatamente di inviare per ciascuna società sottoposta a vigilanza:

- la società cui è stato affidato il servizio, la composizione societaria e le attività espletate dalla stessa (anche non collegate a quelle relative allo svolgimento del servizio idrico integrato);

- b) il riferimento di legge al quale è riconducibile l'affidamento e la coerenza con tale disposizione dell'affidamento effettuato;
- c) le motivazioni dell'affidamento;
- d) le procedure di affidamento utilizzate e la durata prevista della concessione;
- e) le modalità del controllo esercitato dall'ATO sulla società gestore del servizio;
- f) i criteri e le modalità con cui sono stabilite le tariffe del servizio;
- g) gli investimenti previsti per nuove opere o manutenzione, il finanziamento degli stessi, la quota effettivamente attuata negli anni precedenti, rispetto alle previsioni;
- h) le modalità e i criteri di controllo della qualità del servizio.

- che in data 01/07/08 prot.n. 1390 / Ato4 è pervenuta inoltre da "Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche" (CO.VI.RI) richiesta di invio documentazione finalizzata alla ricognizione degli affidamenti del SII;

- che occorre infine tenere presente che sta emergendo, come da D.D.L. del Consiglio dei Ministri del 18/06/2008, sempre più netta l'indicazione di favore verso la liberalizzazione di tutti i servizi pubblici locali,

Esaurito l'intervento il Presidente Delegato invita i Sigg.ri Conferenzieri ad intervenire

Il Rappresentante dell' Area Omogenea Albese Avv. Rossetto – Sindaco di Alba interviene evidenziando che l'affidamento in "house providing" è consentito, è un istituto legittimo ed è posto allo stesso piano insieme agli altri modelli previsti dalla legge, ex. Art. 150 D.Lgs 152/06, e questo è a nostra tutela di fronte alle richieste dell'Autorità di vigilanza.

L'affidamento in house providing viene riconosciuto in via transitoria. L'obiettivo rimane quello di arrivare nel medio lungo periodo ad una sintesi. Pertanto si deve appurare se l'indagine svolta sulla scelta del controllo gestionale sia effettivamente legittima. La motivazione è rafforzata dal fatto che non ci troviamo di fronte ad una situazione di conflitto di interessi bensì (che peraltro sarebbe riconducibile ad un'indagine da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato), si tratta di un'indagine sui contratti pubblici di rilevanza amministrativa con richiamo ad una circolare amministrativa che nella fattispecie è residuale rispetto alla legge nella gerarchia delle fonti normative.

La legge attribuisce agli EE. LL. il potere di individuare in autonomia la gestione dei servizi con un modello di tipo pubblico comune. Il Sistema Idrico Integrato può essere gestito come prevede la legislazione europea dagli EE. LL. che debbono avere un controllo analogo.

Quindi il problema non è la legittimità del modello ma piuttosto bisogna chiedersi se siano stati correttamente applicati i criteri, primo fra tutti quello del controllo analogo. Nel nostro caso si tratta di una verifica ad aziende gestori di un monoservizio, mentre in altre realtà le aziende offrono multiservizi.

Quindi a difesa delle nostre azioni si porrà rimedio se verranno fatti dei rilievi senza sospendere tutte le altre attività riferite alle situazioni di affidamento ancora in sospeso. L'indagine non deve fermare le attività di riconoscimento in corso.

LA CONFERENZA

Udito il relatore e convenendo con le motivazioni addotte in ordine al provvedimento proposto:



Visto il decreto P.C.M. del 30 maggio 2008 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nella regione Piemonte, a seguito degli eventi meteorologici dei giorni 29 e 30 maggio 2008;

Ritenuto di dover chiedere una congrua proroga dei termini in relazione agli eventi eccezionali del 29 e 30 maggio 2008;

Visto il D.Lgs. n. 163/2006;

Vista la Legge n. 36/1994;

Visto il D.Lgs. n. 152/2006;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la Legge n. 241/1990;

Vista la Deliberazione n. 16-07/05/2008 dell'Autorità di Vigilanza;


Vista la nota del Comitato di Vigilanza delle Risorse Idriche Prot. n. 1526 del 30/06/08

Vista la nota in data 01/07/08 prot.n. 1390 / Ato4 da "Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche" (CO.VI.RI)

A voti unanimi e favorevoli espressi con votazione palese corrispondenti a quote 74,3265/100,

DELIBERA

1. di prendere atto del procedimento istruttorio dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici volto ad accertare l'eventuale inosservanza della normativa per l'affidamento sul Servizio Idrico Integrato nei 7 casi interessati dall'Aato 4;
2. di prendere atto della richiesta pervenuta dal "Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche" (CO.VI.RI) finalizzata alla ricognizione degli affidamenti del SII;
3. di disporre nell'ambito del procedimento una verifica da parte della Segreteria Aato4 volta ad accertare la corretta applicazione della normativa vigente;
4. di disporre successivamente alla conclusione del procedimento istruttorio l'individuazione delle procedure di affidamento per i Comuni non ancora affidati totalmente o parzialmente in economia;
5. di richiedere per le motivazioni di cui in premessa una congrua proroga dei termini rapportata al numero dei gestori ed agli eventi alluvionali eccezionali del 29 e 30 maggio 2008;
6. di trasmettere il presente provvedimento agli Enti destinatari dei provvedimenti di cui ai punti precedenti;
7. di incaricare il Segretario della Conferenza di pubblicare copia del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 12 della Convenzione istitutiva, per quindici giorni consecutivi, all'Albo Pretorio dell'AATO/4, secondo procedure iscritte nel Regolamento Generale dell'Organizzazione e Funzionamento dell'Autorità d'Ambito n. 4 *Cuneese*;
8. di riconoscere che in relazione al presente atto sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica di cui all'art. n. 49 del D.Lgs. 267/2000;



Letto, approvato e sottoscritto
Il Delegato del Presidente Provincia di Cuneo
Consigliere Provinciale Dr. C.Castellengo



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell'art. 12 della "Convenzione Regolante i Rapporti tra gli Enti locali ricadenti nell'ATO/4 Cuneese per l'Organizzazione del S.I.I. ai sensi della L. 36/94 e della L.R. 13/97" nonché ai sensi del Regolamento Generale dell'Organizzazione e Funzionamento di AATO/4, mediante affissione all'Albo Pretorio dell'AATO/4, localizzato temporaneamente presso l'Albo Pretorio della Provincia di Cuneo, dal giorno 27.08.2008 e per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario della Conferenza
Dot. Vittorio Quaglia

